



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE STATALE N. 64

PROPOSTA DI LEGGE STATALE da trasmettere al Parlamento Nazionale ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione
d'iniziativa del Consigliere Possamai

MODIFICHE ALLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N.157 “NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO”.

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 17 agosto 2020.

MODIFICHE ALLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N.157 “NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO”.

R e l a z i o n e:

Il verificarsi di incidenti stradali che coinvolgono animali selvatici rappresenta un allarmante fenomeno purtroppo sempre più frequente, caratterizzato da connotati di imprevedibilità e letalità.

Nell'intero anno 2018 l'Osservatorio ASAPS ha registrato 148 incidenti significativi (l'Osservatorio Incidenti Provocati da Animali - Asaps - considera solo quelli con persone ferite o decedute) col coinvolgimento di animali, (155 gli eventi nel 2017) nei quali 11 persone sono morte (14 nel 2017) e 189 sono rimaste seriamente ferite (205 nel 2017). In 119 casi l'incidente è avvenuto con un animale selvatico e in 29 con un animale domestico. 116 incidenti sono avvenuti di giorno e 32 di notte. 140 sulla rete ordinaria e 8 nelle autostrade. A questo proposito ricordo che le specie cinghiale e cervo hanno avuto e continuano ad avere una straordinaria esplosione demografica capace di porre problemi ed interrogativi importanti, specialmente in fatto di danni al patrimonio agro forestale, ad importanti interazioni negative con altre specie e, importantissimo, alla sicurezza della circolazione.

Nella catalogazione di questi fenomeni sono omessi tutti quegli episodi che vedono coinvolti animali di piccola taglia, che non comportano danni ai mezzi o ai conducenti. Non pare esistano delle indagini rispetto alla consistenza del fenomeno su scala nazionale: in alcuni studi sono stati riportati i dati dell'Istat che poco si prestano a fornire una misura attendibile, in quanto tra le diverse cause di incidente la fauna selvatica non è contemplata come categoria a sé stante ma viene inglobata in altre voci.

Tra le fonti migliori per poter effettuare una stima degli incidenti stradali causati da fauna selvatica ci sono sicuramente gli enti preposti alla raccolta delle denunce di sinistro, come osservatori faunistici, servizi regionali o provinciali ed altri gestori delle infrastrutture, anche se in questi casi le informazioni ricadono in ambito locale.

Qualsiasi animale sulla strada, seppure di piccole dimensioni, costituisce un rischio per l'incolumità degli automobilisti, oltre che per la fauna stessa. Le conseguenze fatali per una brusca frenata o la distrazione a causa di animali che invadono la carreggiata, sono facilmente prevedibili. Rischi ancheancor maggiori riguardano i motociclisti.

Sotto il profilo della sicurezza stradale, i mammiferi ungulati hanno una notevole incidenza lesiva derivante dalla massa e dalle grosse dimensioni, e quindi la collisione con un veicolo provoca quasi sempre ingenti danni materiali, e purtroppo talvolta anche feriti e vittime. La distribuzione dei sinistri nel corso dell'anno mostra due picchi stagionali: uno in primavera nei mesi di aprile e maggio, che coinvolge soprattutto il capriolo, e un secondo in autunno nei mesi di ottobre e novembre, che riguarda principalmente il cinghiale.

Con specifico riferimento agli orari, si evidenzia un picco al tramonto, momento in cui gli animali si spostano dai terreni di foraggiamento verso le zone dove trascorreranno la notte. Al tempo stesso, l'orario coincide con

l'intensificarsi del traffico dovuto all'ora di punta. Il secondo picco di spostamento degli animali si colloca all'alba.

In questo stato di emergenza è opportuno intervenire sulla legge nazionale 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), per poter regolamentare in maniera uniforme situazioni inesistenti all'epoca in cui entrò in vigore ma che oggi sono all'ordine del giorno.

La Legge 157 approvata nel 1992 nasceva in una situazione ambientale in cui risultava prioritario focalizzarsi sulla conservazione della fauna, a rischio di estinzione per moltissime specie caratteristiche dei nostri territori. Oggi la situazione è completamente diversa, accanto a specie da tutelare in aree specifiche, ci sono altre che sono in sovrannumero o addirittura diventate infestanti, che creano danni ambientali ed economici.

Si propone pertanto, con questa proposta legislativa (articolo 1) la modifica del comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), perseguendo l'obiettivo di incentivare la sicurezza stradale, tutelando l'utente della strada.

MODIFICHE ALLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N.157 “NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO”.

Art. 1 - Modifiche all’articolo 19 della Legge 11 febbraio 1992, n.157 “Norme per la protezione della fauna selvatica e il prelievo venatorio”.

1. All’articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n.157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” dopo le parole “*zoo-agro-forestali ed ittiche,*” sono aggiunte le parole “*e anche per tutela degli utenti della strada*”.

INDICE

Art. 1 - Modifiche all'articolo 19 della Legge 11 febbraio 1992, n.157 "Norme per la protezione della fauna selvatica e il prelievo venatorio".....	3
---	---